



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE E TENTATIVO CONCILIAZIONE (2023)

SOMMARIO:

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
CAPO A - OPINAMENTO PARCELLE	
Art. 2 - Presentazione dell'istanza	2
Art. 3 - Anticipazione diritti e spese postali	4
Art. 4 - Comunicazioni	4
Art. 5 - Incarichi congiunti	4
Art. 6 - Termine iniziale del procedimento	4
Art. 7 - Assegnazione al Consigliere relatore responsabile del procedimento	4
Art. 8 - Avvio del procedimento	5
Art. 9 - Parere di opinamento	5
Art. 10 - Termine finale del procedimento	6
Art. 11 - Proroga e/o sospensione dei termini	6
Art. 12 - Richiesta di integrazione documentale e/o convocazione	6
Art. 13 - Deposito opinamento e comunicazioni	6
Art. 14 - Contributo di opinamento	7
Art. 15 - Esame fascicolo e rilascio copie	7
Art. 16 - Rinuncia all'istanza	7
CAPO B - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	
Art. 17 - Tentativo di conciliazione	7
Art. 18 - Modalità di svolgimento	8
Art. 19 - Contributo conciliazione, rilascio copie e ritiro fascicolo	9
Art. 20 - Rinuncia alla conciliazione	9
Art. 21 - Pagamenti	9



ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati:

A) dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi o aventi causa in forza di legge) richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi all'attività giudiziale e/o stragiudiziale (nel prosieguo "Opinamento parcelle");

B) dai tentativi di conciliazione disciplinati dall'Art. 13 comma 9 e/o dall'Art. 29 lett. o) della legge n. 247/2012; definendo i termini, iniziale e finale, del procedimento e degli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Consiglio dell'Ordine (nel prosieguo "Tentativo di conciliazione").

CAPO A

OPINAMENTO PARCELLE

ART.2 - Presentazione dell'istanza

Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario depositare istanza in forma telematica utilizzando l'Area Riservata del sito dell'Ordine degli Avvocati e la modulistica predisposta, previo pagamento dell'imposta di bollo e degli oneri accessori.

La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Messina o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.

Condizione di ricevibilità dell'istanza è che sia proposta da soggetto legittimato: in caso contrario l'istanza verrà dichiarata irricevibile.

All'atto del deposito dell'istanza debbono essere assolti l'imposta di bollo e gli altri oneri dovuti per legge: il mancato assolvimento di tali oneri determina l'irricevibilità dell'istanza.

L'istanza e la documentazione verranno conservate negli archivi del Consiglio dell'Ordine.

Con la sottoscrizione dell'istanza l'interessato acconsente al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine.

L'istanza deve essere corredata da tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell'attività professionale; in particolare, l'istanza deve contenere:



- a) tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, e-mail, recapiti telefonici, email, pec, etc);
- b) l'indicazione del valore della pratica (salvo che si tratti di opinamento in materia penale), determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore, che dovranno essere specificati;
- c) l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*.
- d) l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- e) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- f) la descrizione sommaria dell'attività professionale di natura giudiziale;
- g) la precisa e dettagliata descrizione dell'attività professionale di natura stragiudiziale;
- h) nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- i) nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- j) l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata, nonché l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari o di esposti su istanza della medesima parte;
- k) l'eventuale richiesta di compenso inoltrata al cliente o suoi aventi causa, da menzionare espressamente nell'istanza;
- l) la dichiarazione e l'allegazione del consenso al trattamento dei dati da parte del Consiglio dell'Ordine e di accettazione del presente regolamento;
- m) l'indicazione dell'eventuale acconto percepito;
- n) le notule debitamente redatte.

Qualora il parere di congruità venga richiesto per più gradi di giudizio, l'istanza potrà essere unica ma dovranno essere dettagliate e documentate separatamente le varie fasi di giudizio e le notule devono essere redatte per ogni grado. La liquidazione sarà fatta con unico provvedimento.

In caso di attività svolta per più affari separati, anche tra loro autonomi, a favore dello stesso cliente, la liquidazione dei compensi potrà essere richiesta con unica istanza, ma dovranno essere dettagliate e documentate separatamente le attività svolte per ogni singolo affare,



nonché redatte separate notule per ognuno. La liquidazione sarà fatta con unico provvedimento contenente la esposizione dettagliata dei compensi liquidati per ciascun affare.

Qualora l'avvocato abbia ricevuto l'incarico da più pArti, la valutazione del Consiglio sarà unica per tutta l'attività prestata.

ART. 3 - Anticipazione diritti e spese postali

Il richiedente - contestualmente al deposito della domanda di parere – deve

- corrispondere la somma di € 20,00, quale diritto fisso di segreteria;
- allegare certificato di residenza e/o certificato camerale aggiornato del/i controinteressato/i.

Al versamento della somma indicata ed al deposito della predetta certificazione è condizionato l'avvio del procedimento di opinamento.

ART. 4 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da pArte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a.r. e/o “presa visione” e/o attraverso l'Area Riservata del sito dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

ART. 5 - Incarichi congiunti

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma istanza, indicando l'attività specificamente svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti, con l'obbligo di comunicazione dell'istanza agli altri difensori.

ART.6 - Termine iniziale del procedimento

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione telematica dell'istanza.

ART. 7 - Assegnazione al Consigliere relatore responsabile del procedimento

Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di opinamento, il Presidente dell'Ordine designerà la Commissione liquidazioni parcelle o il Consigliere Relatore il quale assumerà i



poteri funzionali di “responsabile del procedimento” di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche, tenendo conto dell’obbligo di astensione di cui all’Art. 6-bis della stessa legge.

ART. 8 - Avvio del procedimento

In seguito alla presentazione dell’istanza, si formerà il fascicolo telematico contenente l’istanza e la documentazione allegata.

Il Consigliere delegato cura la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, per il tramite della Segreteria del Consiglio dell’Ordine, sia in favore dell’iscritto che del soggetto controinteressato.

La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere:

- a) l’avviso al controinteressato del diritto - presentando apposita istanza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione e nelle forme indicate dalla stessa - di visionare gli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all’Art. 24 legge n. 241/90, e di estrarre eventuale copia dei documenti;
- b) l’invito al controinteressato a presentare – nell’ulteriore termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lett. a) - osservazioni e note rispetto alle parcelle per le quali è chiesto parere di congruità;
- c) l’avviso al controinteressato della facoltà di richiedere - nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento - il tentativo di conciliazione di cui all’Art. 13 comma 9 e all’Art. 29 lett. o) della legge n. 247/2012;
- d) l’indicazione del Responsabile del procedimento.

La visione degli atti nel corso del procedimento può avvenire personalmente o tramite difensore munito di procura che dovrà essere depositata ed acquisita al fascicolo.

ART. 9 - Parere di opinamento

Il Consigliere delegato, all’esito dell’istruttoria e decorsi i termini sopra indicati, previo espletamento di ogni incombenza che riterrà opportuno, riferirà al Consiglio per la relativa deliberazione.

La delibera in ordine all’istanza, salvo proroghe e sospensioni di cui al successivo Art.11, è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assegnazione al Consigliere ovvero dall’adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all’istante, di cui al successivo Art.



12, ovvero dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo Art. 17.

ART. 10 - Termine finale del procedimento

Salvo quanto previsto dall'Art. 11, il procedimento deve concludersi nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua apertura con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere.

ART. 11 - Proroga e/o sospensione termini

Il termine finale del procedimento può essere prorogato, una sola volta, per un massimo di ulteriori 30 giorni, qualora si renda indispensabile richiedere all'iscritto chiarimenti o integrazioni, con onere dell'iscritto fornire i chiarimenti e/o integrazioni nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui venga richiesto il tentativo di conciliazione di cui al successivo Art. 17, il termine finale è sospeso per non più di 60 giorni.

Ai termini previsti dal presente Regolamento si applica, in ogni caso, la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

ART. 12 - Richiesta di integrazione documentazione e/o convocazione

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere Relatore può chiedere all'istante di integrare la documentazione già versata, ovvero di rendere chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Può anche convocare l'istante per chiarimenti. Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento verrà rigettata.

ART. 13 - Deposito opinamento e comunicazioni

Avvenuto l'opinamento la Segreteria ne darà comunicazione - unitamente all'importo calcolato come dovuto per il contributo - all'istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro del parere di congruità, previo pagamento del contributo di opinamento.

Il Consiglio non è tenuto a conservare copia della documentazione versata in atti.



ART. 14 - Contributo opinamento

Per il rilascio del parere di congruità è dovuto al Consiglio dell'Ordine il "contributo di opinamento", calcolato in misura pari al 5% del compenso liquidato, esclusa dal computo la quota percentuale per rimborso forfettario spese generali secondo legge professionale, oltre al rimborso delle ulteriori spese anticipate dalla segreteria.

Il rilascio e/o l'invio del parere da parte della segreteria dell'Ordine è subordinata al predetto versamento.

Non è dovuto il detto contributo di opinamento per i pareri di congruità relativi alle parcelle degli avvocati che hanno prestato la propria attività professionale quali difensori d'ufficio.

Qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento il "contributo di opinamento" sarà dovuto nella misura dell'1%, con un minimo di € 200,00 (duecento/00).

Il contributo viene calcolato sull'importo al netto della imputazione degli eventuali versamenti in acconto già riscossi dall'Avvocato (depurati degli oneri fiscali).

ART. 15 - Esame del fascicolo e rilascio copie

Il controinteressato, al termine della procedura, potrà ottenere copia degli atti del procedimento (compresa una copia del parere reso), salvi i limiti di cui all'Art.24 legge n. 241/90. La procedura per la richiesta di accesso agli atti e per il rilascio di copie è quella di cui al regolamento dell'Ordine in materia di accesso agli atti.

ART. 16 - Rinuncia all'istanza

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione, formulandone istanza, purché presentata prima dell'adozione della delibera di cui all'Art. 10.

CAPO B

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ART. 17 - Tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione disciplinato dall'Art. 13 comma 9 e dall'Art. 29 lett. o) della legge n. 247/2012 sarà svolto dal Consigliere delegato.

Qualora la richiesta intervenga nel corso del procedimento di liquidazione, si procederà alla sospensione dei termini ai sensi del precedente Art.11 e il tentativo sarà svolto dal consigliere



Responsabile del procedimento di liquidazione. In ogni caso il consigliere incaricato potrà richiedere la presenza di altro Consigliere.

ART.18 - Modalità di svolgimento

La richiesta di tentativo di conciliazione è redatta in forma libera e deve essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine.

Qualora sia formulata senza che sia pendente il procedimento di liquidazione, o per l'ipotesi che sia proposta dal controinteressato che non abbia ancora depositato osservazioni e note ai sensi dell'Art. 8, dovrà essere munita di copia degli atti e dei documenti necessari.

La richiesta è inviata senza indugio, a cura della segreteria dell'Ordine, alla controparte con l'invito a presentare osservazioni nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Ad entrambe le parti è data comunicazione del luogo, giorno ed ora, in cui si terrà il tentativo, nonché del nominativo del consigliere incaricato, nominato ai sensi del precedente Art.17.

La data di convocazione potrà essere rinviata per giustificati motivi fino a un massimo di due volte, dopo di che il tentativo si chiuderà senza esito.

Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Consigliere delegato esperisce il tentativo di conciliazione; ove si rendano opportuni approfondimenti delle questioni finalizzati alla conciliazione, il consigliere delegato fissa la data di una nuova comparizione. Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi il Consigliere delegato redige il relativo verbale, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini dell'intervenuto accordo nonché delle modalità della sua esecuzione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, con il verbale di comparizione delle parti interessate verrà dato atto della loro presenza avanti al consigliere delegato e delle eventuali proposte presentate da ciascuno. Il verbale verrà chiuso dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione.

Nel caso in cui entrambe le parti, o anche solo una di esse, non compaiano o comunque dichiarino di non essere disponibili al tentativo di conciliazione, il Consigliere delegato redigerà verbale dando atto della circostanza e concludendo la procedura.

In caso di esito positivo, una copia del verbale viene consegnata a ciascuna delle parti. In caso di esito negativo, qualora il tentativo si sia svolto nel corso di un procedimento di



liquidazione, i termini relativi a quest'ultimo riprenderanno a decorrere automaticamente dalla data del verbale negativo.

Le parti devono intervenire personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale, munito di delega autenticata anche dal difensore, laddove nominato.

ART. 19 - Contributo conciliazione, rilascio copie e ritiro fascicolo

Ove si raggiunga la conciliazione, è dovuto solidalmente dalle parti e salvo diverso accordo, un contributo forfettario, pari al 4% della somma convenuta come dovuta a titolo di compensi, escluso il rimborso delle spese generali e degli accessori.

ART. 20 - Rinuncia alla conciliazione

Fino alla celebrazione del tentativo di conciliazione, le parti possono, con comunicazione scritta alla segreteria, trasmessa a mezzo PEC, rinunciare alla domanda o revocare il consenso prestato.

ART. 21 - Pagamenti

Tutti i pagamenti previsti dal presente Regolamento dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla segreteria dell'Ordine, tramite piattaforma PagoPA, bonifico bancario o carta di credito/debito.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina in data 08/03/2023 con delibera n. 169